

di CLARA POLLET,SIMONE DIMITRI

Nuova esenzione Iva per il trasporto internazionale

La non imponibilità Iva dei trasporti internazionali è stata estesa soggettivamente ai servizi resi da intermediari.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 4.12.2025, n. 186, recante Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, viene modificata la non imponibilità Iva del trasporto internazionale di cui all'art. 9, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Ricordiamo che costituiscono **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili Iva i trasporti** relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile (art. 9, c. 1, n. 2 D.P.R. 633/1972). Tali prestazioni **non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi** dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione (art. 9, c. 3 D.P.R. 633/1972) **ora anche resi da intermediari**.

L'art. 12 D.Lgs. 186/2025 **estende** quindi il regime della non imponibilità Iva ai servizi di trasporto internazionale resi all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, **anche se svolti da intermediari**.

In altre parole, nell'art. 9, c. 1 D.P.R. 633/1972 si precisa **l'ambito oggettivo della non imponibilità**. Nel c. 3, invece, il legislatore ha indicato **l'ambito soggettivo** dell'esclusione dal beneficio fiscale poiché le prestazioni relative al trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile Iva non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali. Si ricorda che il c. 3 è stato aggiunto dall'art. 5-septies D.L. 146/2021, con cui si è inteso circoscrivere l'ambito applicativo del regime di non imponibilità Iva previsto per i trasporti internazionali, **escludendo i servizi resi a committenti diversi da quelli espressamente individuati dall'art. 9**.

L'ultima modifica, operata dal D.Lgs. 186/2025, intende **ampliare l'ambito soggettivo della non imponibilità**, stabilendo che tali prestazioni godono del beneficio fiscale anche **se sono rese a intermediari** dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario di beni o del prestatore di servizi di spedizione. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l'intervento in oggetto intende **modificare una prassi applicativa**, confortata dal parere dell'Agenzia delle Entrate del 6.07.2022, n. 392 reso a seguito di interpello, con cui era ritenuta imponibile Iva una prestazione di trasporto internazionale che un vettore principale affida a un vettore terzo, **cosiddetta subvezione**.

L'inclusione delle **prestazioni effettuate da un subvettore rientrano**, sempre secondo la relazione illustrativa, **tra le "esenzioni" Iva** previste dall'art. 153 della Direttiva (UE) n. 2006/112/CE, la quale permette di considerare non imponibili le prestazioni di servizi effettuate dagli **intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi** quando intervengono nelle operazioni connesse alle esportazioni o ai trasporti internazionali, come affermato tra l'altro dalla sentenza 8.11.2018, C-495/17 Cartrans Spedition SRL.

RATIO IN TASCA

IVA

Manuale cartaccio e online che riepiloga tutta la normativa Iva, con riferimenti a prassi e giurisprudenza.

LEGGI
UN ESTRATTO

